

ALL.1

**DLgs 118 art. 5 - commi 3, 4 e 5
TESTO ATTUALE**

3. Le licenze sono rilasciate dall'ENAC (Ente nazionale per l'aviazione civile) alla persona che la firma e ne conserva la titolarità. L'ENAC rilascia anche le relative abilitazioni e le specializzazioni.

4. La licenza, le abilitazioni e le specializzazioni possono essere sospese dall'ENAC, quando e' in corso di accertamento la responsabilità del controllore del traffico aereo in un incidente o in un inconveniente nel quale e' stata compromessa la sicurezza dell'aeromobile ovvero in caso di altra negligenza professionale accertata.

5. La licenza e' revocata dall'ENAC in caso di:

- a. azione dolosa in violazione a leggi o regolamenti relativi al controllo del traffico aereo;
- b. negligenze gravi o reiterate nell'esercizio delle funzioni di controllore del traffico aereo che compromettono la sicurezza degli aeromobili;
- c. altri casi in applicazione di norme di legge.

**CORRETTIVI GOVERNATIVI IN
ESAME:**

1. All'articolo 5 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 118, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

"3-bis. Quando è in corso di accertamento la responsabilità del controllore del traffico aereo in un incidente o inconveniente grave, l'Ente fornitore dei servizi di traffico aereo può disporre la sospensione cautelare dall'impiego operativo.

2. All'articolo 5 del decreto legislativo 30 maggio 2008 n.118, i commi 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:

4. La licenza, le abilitazioni e le specializzazioni, sono sospese dall'ENAC, per un periodo non inferiore ad un mese e non superiore a sei mesi quando sia accertata la negligenza professionale del controllore del traffico aereo."

5. La licenza è revocata in caso di:

- a. accertamento di grave negligenza professionale che abbia determinato il verificarsi di un incidente;
- b. violazione dolosa o gravemente colposa di leggi o regolamenti relativi al controllo del traffico aereo;
- c. condotte che hanno determinato l'applicazione della sanzione della sospensione, non inferiore a sei mesi, per due volte nell'arco di due anni.

3. All'articolo 5 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 118, dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:

5-bis. Ai fini dell'irrogazione delle

**DLgs 118 art. 5 - commi 4 e 5
PROPOSTA ANACNA**

Sostituire il comma 4 dell'art.5 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 118 con il seguente:

4. La licenza, le abilitazioni e le specializzazioni possono essere sospese da ENAC, per un periodo non superiore a 6 mesi, quando sia messa **in dubbio la competenza da parte del fornitore dei servizi del traffico aereo** o in caso di accertata cattiva condotta professionale. Fermo restando che, ai fini della sospensione, non sono tollerate gravi negligenze colpevoli, violazioni intenzionali o atti dolosi, ENAC si asterrà dall'adottare tale provvedimento e, in ogni caso, qualsiasi tipo di sanzione amministrativa, per le violazioni involontarie e non intenzionali delle norme; ovvero allorché si tratti di violazioni emerse solo perché oggetto di **"reporting"** effettuato secondo le modalità di cui al DLgs 213/06 art. 8, comma 3 e art. 9 nonché delle relative disposizioni applicative.

Sostituire il comma 5 dell'art.5 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 118 con il seguente:

5. La licenza e' revocata dall'ENAC in caso di:

- a) azione dolosa in violazione a leggi o regolamenti relativi al controllo del traffico aereo;
- b) negligenze gravi e reiterate nell'esercizio delle funzioni di controllore del traffico aereo che compromettono la sicurezza degli aeromobili.

Gli artt. da 5-bis a 5 sexies dei correttivi del Governo sono condivisi.

sanzioni di cui ai commi 4 e 5, l'Enac provvede alla contestazione degli addebiti.

5-ter. I destinatari della contestazione di cui al comma 5 bis, possono presentare memorie difensive.

5-quater. Con apposito regolamento dell'Enac sono stabiliti i termini per la contestazione de degli addebiti e la presentazione delle memorie difensive da parte degli interessati.

5-quinquies. A seguito dell'esercizio della facoltà di cui al comma 5-ter ovvero decorso inutilmente il relativo termine, l'Enac esamina le risultanze istruttorie e dispone l'audizione degli interessati, alla quale le parti possono farsi assistere da avvocati ed esperti, di fiducia. Se non ritiene provato l'addebito, l'Enac dispone l'archiviazione della contestazione. Se, invece, ritiene comprovato l'addebito, adotta la sanzione adeguata alla violazione o negligenza professionale accertata ai sensi del presente articolo.

5-sexies. I provvedimenti adottati sono immediatamente notificati all'interessato e comunicati all'ente fornitore dei servizi di traffico aereo.

5-septies. Per il personale militare, l'Enac provvede alla contestazione di cui al comma 5-bis per il tramite dell'Aeronautica militare. L'Enac, nell'attività istruttoria di cui al comma 5-quinquies, le cui modalità di svolgimento sono definite nell'ambito degli atti d'intesa di cui all'art.6, comma2, è coadiuvato da un ufficiale esperto delle Forze armate e adotta la decisione conclusiva previa acquisizione del parere tecnico dell'Aeronautica militare.

5-octies. Per il personale civile, l'Enac acquisisce, prima della definizione del procedimento sanzionatorio, il parere tecnico delle Ente fornitore dei servizi di traffico aereo.

5-nonies. Ai fini dell'applicazione della sospensione cautelare e delle sanzioni di cui ai commi 4 e 5, si

L'art.5-septies dei correttivi del Governo è sostituito dal seguente:

5- septies. Per il personale militare e civile, l'Enac provvede alla contestazione di cui al comma 5-bis per il tramite dell'Aeronautica militare e di ENAV. L'Enac, nell'attività istruttoria di cui al comma 5-quinquies, le cui modalità di svolgimento – per l'Aeronautica Militare - sono definite nell'ambito degli atti d'intesa di cui all'art.6, comma2, è coadiuvata rispettivamente da un ufficiale esperto in sicurezza volo delle Forze armate e da un funzionario di analoga esperienza di ENAV ed adotta la decisione conclusiva previa acquisizione del parere tecnico dell'Aeronautica militare e di ENAV.

Gli artt. da 5-octies a 5 nonies dei correttivi del Governo sono soppressi.

applicano le definizioni di incidente e inconveniente grave di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 25 febbraio 1999, n. 66. Continua ad applicarsi, altresì, quanto stabilito dall'articolo 9 del decreto legislativo 2 maggio 2006, n. 213